

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2007 e 2008*[notificata con il numero C(2011) 8727]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(2011/801/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

un contributo finanziario dell'Unione per le misure urgenti adottate per combattere la febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2007 e 2008.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(5) Il 31 marzo 2009 la Francia ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come disposto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e paragrafo 6, secondo trattino,

(6) Dal 24 al 28 novembre 2008 è stata condotta in Francia un'ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario che ha rilevato alcune lacune tecniche. Tali lacune non hanno tuttavia compromesso la realizzazione complessiva del programma né generato spese supplementari a carico del bilancio dell'Unione.

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 75 del regolamento finanziario e all'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che fissa gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(7) Dal 1° al 4 dicembre 2009 è stato condotto in Francia un controllo finanziario, il quale ha accertato l'ammissibilità delle spese presentate dalla Francia.

(2) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. Al fine di sostenere l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L'articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(8) Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese rimborsabili e le conclusioni finali sono stati comunicati alla Francia per lettera in data 14 luglio 2011.

(3) Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione ⁽²⁾, stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L'articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(9) Alla luce di tali considerazioni, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/655/CE, occorre fissare ora l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2007 e 2008.

(4) La decisione 2008/655/CE della Commissione ⁽³⁾, quale modificata dalla decisione 2009/19/CE ⁽⁴⁾, ha concesso

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2007 e 2008 è fissato a 23 162 004,20 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento a termini dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.⁽²⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.⁽³⁾ GU L 214 del 9.8.2008, p. 66.⁽⁴⁾ GU L 8 del 13.1.2009, p. 31.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 2 041 295,20 EUR.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
